



# Ordinanza sugli impianti a bassa tensione: rapporto annuale 2015

## La sicurezza come leitmotiv

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ha esaminato 239 casi a causa di possibili violazioni dell'ordinanza, dai quali sono risultate 125 denunce all'Ufficio federale dell'energia UFE.

L'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) disciplina le condizioni per il lavoro su impianti elettrici a bassa tensione e il controllo di tali impianti. L'ordinanza affida all'ESTI svariati compiti. Ne fanno parte tra l'altro il rilascio (e la revoca) di autorizzazioni d'installazione, di autorizzazioni sostitutive e di autorizzazioni di controllo, il riconoscimento dell'equivalenza di formazioni in elettrotecnica effettuate all'estero con una professione regolamentata in Svizzera nel ramo delle installazioni elettriche, l'organizzazione di esami per persone che intendono diventare titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione nonché l'imposizione del controllo periodico di impianti. L'ESTI attribuisce inoltre particolare importanza all'informazione del ramo e del pubblico. L'ESTI pubblica perciò regolarmente delle comunicazioni che trattano tematiche selezionate relative all'OIBT.

Alla fine del 2015 erano in vigore 5'590 (nell'anno precedente 5'601) autorizzazioni generali d'installazione, 20 (30) autorizzazioni sostitutive e 2'541 (2'608) autorizzazioni di controllo. Per il controllo e la sorveglianza delle autorizzazioni generali d'installazione e delle autorizzazioni sostitutive l'ESTI ha investito parecchie centinaia di ore; sono stati inoltre ispezionati 541 (472) titolari di un'autorizzazione di controllo. In 1 caso (3) si è dovuto revocare l'autorizzazione generale d'installazione per imprese. L'ESTI ha trattato 239 (355) casi per possibili violazioni dell'OIBT, dai quali sono risultate 125 (188) denunce all'Ufficio federale dell'energia UFE. In circa 200 (140) casi l'Ispettorato ha inoltre verificato le qualifiche professionali di persone con una formazione in elettrotecnica effettuata all'estero. L'ESTI ha infine potuto chiudere 4'356 (4'847) casi relativi all'imposizione del controllo periodico.

### Autorizzazioni generali d'installazione

Il 31 dicembre 2015 1'245 persone fisiche e 4'345 imprese erano in possesso di un'autorizzazione generale d'installazione.

### Sistema di sorveglianza

Per quanto riguarda la conformità alla legislazione non viene effettuata nessuna verifica a intervalli regolari dei titolari di autorizzazioni. Dopo la verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e il rilascio della stessa da parte dell'ESTI il titolare dell'autorizzazione è lui stesso responsabile di attenersi alle disposizioni legali. In caso di indizi di comportamento illecito l'ESTI deve però assumere un ruolo attivo, sia in base a quanto accertato autonomamente, sia in base a segnalazioni da parte di terzi (gestori di reti, organi di controllo indipendenti e organismi d'ispezione accreditati, concorrenti, proprietari di impianti elettrici ecc.).

Per il controllo di titolari di autorizzazioni generali d'installazione l'ESTI ha investito parecchie centinaia di ore. Esse comprendevano essenzialmente l'ispezione di imprese (organizzazione, attrezzatura, ecc.) e di lavori d'installazione su cantieri.

### Denunce

Sono stati trattati 239 (355) casi per possibili violazioni dell'OIBT passibili di pena (esecuzione di installazioni senza autorizzazione, esecuzione di controlli senza autorizzazione, violazioni dell'obbligo del titolare dell'autorizzazione). Ne sono risultate 125 (188) denunce all'UFE.

*Denunce per aver eseguito installazioni senza autorizzazione (art. 42 lett. a OIBT)*

Sono state sporte 76 (89) denunce. 51 (58) denunce riguardavano cittadini svizzeri, 25 (31) denunce riguardavano persone o imprese con domicilio o sede in uno Stato dell'UE.

*Denunce per aver eseguito controlli senza autorizzazione (art. 42 lett. b OIBT)*

Sono state sporte 2 (9) denunce, che riguardavano cittadini svizzeri.

*Denunce per violazioni dell'obbligo del titolare dell'autorizzazione (art. 42 lett. c OIBT)*

Ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT contravviene in particolare agli obblighi connessi con l'autorizzazione chi non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli o consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi.

Viene pure considerata una violazione dell'obbligo il fatto di mettere a disposizione l'autorizzazione, ossia la notifica di lavori d'installazione che vengono eseguiti da persone, che non sono impiegate nell'impresa del titolare dell'autorizzazione, e il fatto di rilasciare il rapporto di sicurezza al termine di tali lavori.

OIBT rapporto annuale 2015	2015	2014	Variazione
Autorizzazioni generali d'installazione valide	5590	5601	→ 0%
Autorizzazioni sostitutive valide	20	30	↓ -33%
Autorizzazioni di controllo valide	2541	2608	→ -3%
Ispezioni di autorizzazioni di controllo	541	472	↑ 15%
Revoche dell'autorizzazione generale d'installazione	1	3	↓ -67%
Infrazioni all'OIBT	239	355	↓ -33%
Denunce all'UFE	125	188	↓ -34%
Riconoscimento di qualifiche professionali straniere in elettrotecnica	200	140	↑ 43%
Imposizioni del controllo periodico	4356	4847	→ -10%

Grafico: Gli indicatori più importanti



Sono state sporte 47 (90) denunce, che riguardavano tutte cittadini svizzeri.

### Revoca dell'autorizzazione generale d'installazione

In 1 caso (3) si è dovuto revocare l'autorizzazione generale d'installazione per imprese, poiché le condizioni per il suo rilascio non erano più soddisfatte.

### Autorizzazioni sostitutive

Il 31 dicembre 2015 20 (30) imprese erano titolari di un'autorizzazione sostitutiva. Quest'ultima può essere rilasciata dall'ESTI, se temporaneamente un'impresa non impiega nessuna persona del mestiere (installatore elettricista diplomato o persona che ha superato con successo l'esame pratico). L'autorizzazione sostitutiva è valida sei mesi; a determinate condizioni essa può essere prorogata al massimo di sei mesi.

Fintanto che l'impresa è in possesso di un'autorizzazione sostitutiva, l'ESTI deve sorvegliare le attività d'installazione con particolare attenzione. Viene ispezionata l'impresa stessa (organizzazione, attrezzatura, ecc.) e almeno un lavoro d'installazione in corso.

### Occupazione a tempo parziale del responsabile tecnico

A determinate condizioni un'impresa che esegue installazioni elettriche può impiegare il responsabile tecnico nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Il tasso di occupazione deve essere di almeno il 20 % e il responsabile tecnico non può occuparsi complessivamente di più di tre imprese (cfr. art. 9 cpv. 3 OIBT). Dato che per esperienza tali rapporti di lavoro a tempo parziale celano un certo potenziale di abuso (parola chiave: «sorveglianza dall'ufficio»), l'ESTI ha effettuato un controllo a campione in più di cento imprese, che impiegano il responsabile tecnico a tempo parziale, allo scopo di appurare se il titolare dell'autorizzazione soddisfa le esigenze dell'ordinanza. Nella fattispecie sono state constatate le seguenti lacune (non quantificate):

- le ore effettuate nell'azienda dal responsabile tecnico non vengono registrate, per cui l'efficacia del controllo tecnico dei lavori d'installazione non è verificabile;
- il responsabile tecnico non ha un impiego fisso nell'impresa, ma lavora su mandato.

Ai titolari delle autorizzazioni è stato ingiunto di eliminare le lacune constatate. In alcuni casi è stato constatato un comportamento passibile di pena (violazione degli obblighi ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT), per cui è stata sporta denuncia all'UFE.

### Autorizzazioni di controllo

Il 31 dicembre 2015 894 persone fisiche e 1'647 persone giuridiche erano in possesso di un'autorizzazione di controllo.

Sono stati ispezionati 541 titolari di un'autorizzazione di controllo. Lo scopo del controllo è di appurare se il titolare soddisfa ancora le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Ogni titolare di un'autorizzazione viene controllato almeno una volta entro un periodo di tempo che va da cinque ai sette anni.

Sono state constatate le seguenti lacune (in ordine decrescente di frequenza):

- il perfezionamento è insufficiente (56 casi);
- il dispositivo di protezione individuale (DPI) non è completo (54 casi);
- gli strumenti di misurazione non vengono calibrati a intervalli regolari (51 casi);
- le domande e le risposte dell'UFE in merito all'OIBT (fact sheet) sono troppo poco conosciute (26 casi);
- la versione attuale della norma per le installazioni a bassa tensione NIBT non è disponibile (21 casi);
- le norme tecniche (EN 61439, EN 60204, EN 50160) menzionate nel protocollo di prova e di misura non sono disponibili (17 casi);
- non vi è chiarezza sul fatto se si debba sorvegliare il termine per l'eliminazione di difetti riscontrati durante i controlli degli impianti (13 casi);
- non vi è chiarezza sul fatto se sia necessario un ulteriore controllo una volta eliminati i difetti (6 casi);
- i fatti, che esigono una modifica dell'autorizzazione di controllo, non vengono notificati all'ESTI (4 casi);
- è violato il principio dell'indipendenza dei controlli (art. 31 OIBT) (2 casi).

### Esami per titolari designati di un'autorizzazione limitata

Le persone con una formazione in elettrotecnica effettuata in Svizzera, che intendono diventare titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione, ma che non soddisfano pienamente le condi-

zioni per il rilascio dell'autorizzazione, possono sostenere un esame presso l'ESTI a determinate condizioni. L'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3) disciplina i dettagli di tali esami. Sulla base di questa ordinanza l'ESTI organizza l'esame di elettricista di fabbrica, l'esame per lavori d'installazione di impianti elettrici speciali nonché l'esame per il raccordo di prodotti elettrici a bassa tensione.

L'ESTI ha esaminato 675 candidati. 462 candidati ossia il 68.5% hanno superato l'esame.

### Riconoscimento delle qualifiche professionali

#### Riconoscimento dell'equivalenza di formazioni effettuate all'estero

Chi ha portato a termine la sua formazione all'estero e intende esercitare in Svizzera in maniera duratura una professione elettrotecnica regolamentata (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve richiedere all'ESTI il riconoscimento dell'equivalenza delle sue qualifiche professionali estere con la formazione impartita in Svizzera, al fine di essere autorizzato ad esercitare la professione desiderata in Svizzera.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS la procedura di riconoscimento si basa sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

In una prima fase l'ESTI verifica se il richiedente soddisfa le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale. Un tale riconoscimento presuppone segnatamente un'attività di una certa durata a titolo indipendente o in qualità di capo d'azienda o in un'altra posizione dirigenziale. Inoltre è in parte richiesta una formazione di una certa durata minima.

Se il richiedente non soddisfa le esigenze per il riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale, viene effettuato un confronto delle formazioni. All'occorrenza la verifica delle formazioni si limita alle materie, che sono rilevanti in Svizzera per la costruzione, la modifica e la riparazione sicure di impianti elettrici a bassa tensione.

Se sulla base del confronto delle formazioni non si possono constatare differenze sostanziali, l'ESTI decide che la



formazione effettuata all'estero è equivalente a quella svizzera. Se dal confronto delle formazioni risultano invece differenze sostanziali, che possono avere ripercussioni sulla salute o sicurezza pubbliche, l'ESTI verifica in una fase ulteriore, se le conoscenze acquisite dal richiedente nell'ambito della pratica professionale nel suo Paese di origine o in un altro Stato membro possono compensare le differenze sostanziali constatate.

Solo se sussistono differenze sostanziali, che non possono essere compensate dall'esperienza professionale, l'ESTI dispone dei provvedimenti di compensazione. Questi ultimi consistono in un tirocinio di adattamento della durata massima di 3 anni o in una prova attitudinale presso l'Ispettorato. Il richiedente può scegliere se desidera portare a termine il tirocinio di adattamento o sottoporsi alla prova attitudinale. Se il richiedente opta per il tirocinio di adattamento, sta in seguito all'ESTI decidere di verificare nell'ambito di una valutazione di questo tirocinio, se il richiedente ha acquisito le conoscenze mancanti. Tale valutazione può avvenire ad esempio mediante un colloquio tecnico.

La procedura per cittadini di Stati terzi – con questo termine si intendono tutti gli Stati, che non fanno parte né dell'UE né dell'AELS – non si basa sulla direttiva 2005/36/CE, ma sull'art. 8 cpv. 3 e sull'art. 13 cpv. 2 OIBT in combinazione con gli articoli 69–69c dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), ma presenta solo piccole differenze con tale procedura. La differenza principale risiede nel fatto che non è previsto un riconoscimento dell'equivalenza soltanto sulla base dell'esperienza professionale. Inoltre, un riconoscimento può avvenire solo se nel Paese d'origine il richiedente ha raggiunto un livello di formazione uguale a quello per cui pretende l'equivalenza in Svizzera.

L'ESTI ha trattato circa 120 domande di cittadini di uno Stato dell'UE per il riconoscimento dell'equivalenza della loro formazione con una professione elettrotecnica regolamentata in Svizzera. Circa la metà delle domande proveniva da cittadini tedeschi. Le restanti domande sono state presentate da cittadini italiani, francesi, austriaci, portoghesi, polacchi, greci e croati. In poco più della metà dei casi – si trattava in prevalenza di formazioni in elettrotecnica effettuate in Germania – l'ESTI ha deciso che la formazione effettuata all'estero era equi-

valente a quella svizzera. In 30 casi l'ESTI ha ordinato un provvedimento di compensazione; su parecchie domande non è entrato in materia, poiché nonostante ripetuti solleciti i richiedenti non hanno presentato i documenti essenziali per l'esame dell'equivalenza. Gli altri casi sono stati dichiarati liquidati per ritiro della domanda.

L'ESTI non ha ricevuto domande provenienti da cittadini di uno Stato dell'AELS.

L'ESTI ha inoltre trattato 13 domande di cittadini di Stati terzi (Bosnia-Erzegovina, Iraq, Canada, Kosovo, Marocco, Russia, Serbia, Siria, Tunisia e Ucraina). Per questi Stati l'equivalenza della formazione effettuata all'estero con quella svizzera non era data in nessun caso. In due casi l'Ispettorato ha disposto un provvedimento di compensazione. Le rimanenti domande sono state dichiarate liquidate mediante una decisione di non entrata in materia o per ritiro della domanda.

#### **Prestatori di servizi provenienti da Paesi appartenenti all'UE/AELS**

Se nell'ambito della libera circolazione delle persone una persona proveniente da un Paese dell'UE/AELS intende fornire in Svizzera una prestazione di servizi durante 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile in una professione regolamentata nel ramo delle installazioni elettriche (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve dapprima inoltrare una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Successivamente l'ESTI controlla se le qualifiche professionali di questa persona sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. Se l'ESTI arriva alla conclusione che le qualifiche professionali sono sufficienti, informa il prestatore di servizi che è abilitato ad esercitare la professione in Svizzera. Allo stesso tempo l'ESTI rilascia al prestatore di servizi l'autorizzazione d'installazione necessaria per svolgere l'attività professionale. Tale autorizzazione è valida per l'anno civile corrente. Il prestatore di servizi deve rinnovare la dichiarazione presso la SEFRI per ogni anno civile successivo. La procedura rimane la stessa di quella per le dichiarazioni iniziali.

Se le qualifiche professionali differiscono in misura significativa dai requisiti applicabili in Svizzera per praticare la professione regolamentata e se le diffe-

renze in questione possono costituire un pericolo per la salute o sicurezza pubbliche, il prestatore di servizi ha la possibilità di sostenere una prova attitudinale presso l'ESTI. L'esame può essere ripetuto una sola volta.

In circa 80 casi l'ESTI ha verificato le qualifiche professionali di prestatori di servizi provenienti da un Paese dell'UE. La maggior parte dei casi riguardava prestatori di servizi provenienti dalla Germania. Gli altri prestatori di servizi provenivano da Italia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Romania. Nella maggior parte dei casi le qualifiche professionali sono state considerate sufficienti dall'ESTI. Negli altri casi ESTI ha disposto una prova attitudinale, che non è stata superata da nessun candidato. Alcuni candidati non si sono presentati alla prova attitudinale senza giustificazione.

#### **Imposizione del controllo periodico di impianti**

In virtù dell'art. 36 cpv. 1 OIBT, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i gestori di rete invitano per scritto i proprietari degli impianti elettrici alimentati dalla loro rete di distribuzione della corrente a bassa tensione a presentare entro la fine del periodo di controllo un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37. Il rapporto certifica che gli impianti sono esenti da difetti. Se dopo questa richiesta e due solleciti da parte del gestore della rete il proprietario non adempie ai suoi obblighi, il gestore della rete affida l'imposizione del controllo periodico all'ESTI.

In seguito l'ESTI fissa al proprietario un ultimo termine e in caso di omissione commina una decisione soggetta a tassa. Un'eventuale decisione comporta una comminazione di pena in caso d'inosservanza di detta decisione. Se il proprietario non adempie ai suoi obblighi, viene denunciato all'UFE; al proprietario viene inoltre comminata una decisione esecutiva. Se il proprietario persiste nel non adempiere ai suoi obblighi, l'ESTI emana una decisione esecutiva soggetta a tassa, che comprende l'esecuzione sostitutiva a spese del proprietario.

Al fine di imporre il controllo periodico degli impianti l'ESTI ha notificato un sollecito a 4'796 (4'771) proprietari inadempienti, ha emanato 1'077 (1'320) decisioni soggette a tassa, ha inoltrato all'UFE 237 (315) denunce per inosservanza della decisione, ha comminato 237 (89) decisioni esecutive soggette a tassa, di cui ne ha emanato 137 (80) e in 16 casi





(6) ha eseguito il controllo coercitivamente. 4'356 (4'847) casi hanno potuto essere chiusi dopo la presentazione del rapporto di sicurezza.

### Comunicazioni dell'ESTI

L'ESTI pubblica regolarmente comunicazioni che trattano tematiche legate all'OIBT. Nel sito internet [www.esti.admin.ch](http://www.esti.admin.ch) Documentazione > ESTI Comunicazioni > OIBT/NIBT > 2015 sono stati pubblicati i testi seguenti:

- tipi di proprietà e richiesta di controllo periodico;
- riconoscimento di qualifiche professionali straniere in elettrotecnica.

La prima comunicazione è destinata ai gestori di rete, che si occupano dell'esecuzione del controllo periodico, la seconda è destinata alle imprese, che intendono impiegare nell'ambito regolamentato persone con una formazione in elettrotecnica effettuata all'estero ed è pure destinata alle persone che desiderano far riconoscere dall'ESTI l'equivalenza della loro formazione.

### Valutazione e prospettive

Il numero di denunce all'UFE per infrazioni all'OIBT è diminuito di circa il 30% rispetto agli anni precedenti. Il futuro ci dirà se si tratta di un fenomeno passeggero.

Con la procedura di verifica delle qualifiche professionali di persone con una formazione in elettrotecnica effettuata all'estero viene garantito che in Svizzera i lavori d'installazione di impianti elettrici possano essere effettuati soltanto da persone con capacità sufficienti. Il numero di domande di riconoscimento dell'equivalenza di formazioni effettuate all'estero è sensibilmente aumentato rispetto all'anno precedente (da circa 140 a poco più di 200). Per il 2016 l'ESTI prevede un numero altrettanto elevato di casi sbrigati.

L'imposizione del controllo periodico degli impianti è un affare di massa (4'796 solleciti notificati a proprietari inadempienti, 4'356 casi conclusi). Negli ultimi due anni queste cifre sono state più o meno costanti e per il 2016 l'ESTI pre-

vede un numero di casi in un simile ordine di grandezza. Rispetto all'anno precedente il numero di committenti di una disposizione esecutiva soggetta a tassa (da 89 a 237) come pure il numero delle disposizioni esecutive emanate (da 80 a 137) è notevolmente aumentato e ciò ha implicato un considerevole onere supplementare per l'ESTI.

Daniel Otti, direttore

### Contatto

#### Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti  
a corrente forte ESTI  
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf  
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22  
[info@esti.admin.ch](mailto:info@esti.admin.ch), [www.esti.admin.ch](http://www.esti.admin.ch)

#### Succursale

Ispettorato federale degli impianti  
a corrente forte ESTI  
Route de Montena 75, 1728 Rossens  
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59  
[info@esti.admin.ch](mailto:info@esti.admin.ch), [www.esti.admin.ch](http://www.esti.admin.ch)